

CIRCOLARE N. 18/2025 DEL 25 FEBBRAIO 2025*OGGETTO***CERTIFICAZIONE UNICA 2025
DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA PER LE RITENUTE
OPERATE NELL'ANNO 2024***RIFERIMENTI NORMATIVI*

ART. 4 COMMI 6ter, 6quater, 6quinqes D.P.R. 22.7.1998 N. 322; ARTT. 25 – 25 BIS – 27 TER COMMA 8 D.P.R. 29/9/1973 N. 600; PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 15.1.2015 n. 4790; PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15.01.2016, ART. 1, COMMA 949 LETT. E) L. 28.12.2015 n. 208 (LEGGE STABILITÀ 2016), ART. 933 comma 1 DELLA L. 27.12.2017 n. 205, PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE n. 8253/2024 del 15.1.2024, ris. Agenzia delle Entrate 4.3.2024 n. 13; PROVVEDIMENTO 15.1.2025 n. 9454; art. 3 del D.lgs. 8.1.2024 n. 1

*ALLEGATI**CLASSIFICAZIONE*

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
CERTIFICAZIONI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
102

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 22/2023 - CERTIFICAZIONI UNICA 2023 DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA PER LE RITENUTE OPERATE NELL'ANNO 2022
CIRCOLARE N. 19/2024 - CERTIFICAZIONI UNICA 2024 DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA PER LE RITENUTE OPERATE NELL'ANNO 2023

*REFERENTE STUDIO***dott.ssa Adriana ADRIANI***BRIEFING*

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. del 15.1.2025 n. 9454, ha approvato i modelli di "Certificazione Unica 2025" (CU 2025), relativi all'anno 2024, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d'imposta deve:

- ▶ trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il **17.3.2025** (in quanto il giorno 16 cade di domenica), oppure entro il **31.3.2025** se riguardano esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, utilizzando il modello "ordinario", al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2025);
- ▶ utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il termine del 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica), utilizzando il modello "sintetico", che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello "ordinario".

Le Certificazioni Uniche 2025 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2025.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla Certificazione Unica 2025.

AMBITO APPLICATIVO DELLA “CERTIFICAZIONE UNICA 2025”

I soggetti tenuti ad operare le ritenute fiscali alla fonte a titolo di acconto sono tenuti ad inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 16 marzo 2025 (termine che, cadendo di domenica, slitta al giorno successivo), il modello ordinario della Certificazione Unica 2025.

In particolare, la “Certificazione Unica 2025” riguarda:

- ⇒ i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2024 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- ⇒ i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d'autore o d'inventore, ecc.), corrisposti nel 2024;
- ⇒ le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2024, soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-*bis* del DPR 600/73;
- ⇒ le provvigioni derivanti da vendite a domicilio di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31.3.98 n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta;
- ⇒ i corrispettivi erogati dal condominio nel 2024 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell'art. 25-*ter* del DPR 600/73;
- ⇒ i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (“locazioni brevi”), di cui all'art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);
- ⇒ alcuni redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2024;
- ⇒ le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- ⇒ l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2024 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all'art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
- ⇒ l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all'art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
- ⇒ le relative ritenute operate;
- ⇒ le detrazioni d'imposta effettuate;
- ⇒ i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e ad altri Enti;
- ⇒ i dati assicurativi INAIL.

Si precisa che la Certificazione Unica deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei redditi corrisposti nell'anno 2024 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Le Certificazioni Uniche 2025 riguardano le somme corrisposte nel 2024, indipendentemente dal regime contabile e fiscale applicato dal sostituto d'imposta che potrebbe, invece,

determinare il concorso al reddito delle medesime somme in un periodo d'imposta diverso da quello di effettivo pagamento.

COMPENSI EROGATI AI “CONTRIBUENTI MINIMI” E AI “CONTRIBUENTI FORFETTARI”

Dalle Certificazioni Uniche 2025 relative ai compensi erogati nel 2024, per effetto dell'art. 3 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. DLgs. “Adempimenti”), i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che adottano il regime forfettario o il regime di vantaggio, sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica al percettore e dalla sua trasmissione all'Agenzia delle Entrate.

La novità è collegata al fatto che, dall'1.1.2024, tutti i contribuenti che beneficiano dei suddetti regimi fiscali agevolati sono obbligati all'emissione delle fatture in formato elettronico.

Tuttavia, secondo quanto previsto dalle istruzioni alla Certificazione Unica 2025, non rientrano però nel regime di esonero le indennità, ad esempio quelle di maternità, non assoggettate a ritenuta d'acconto.

AMBITO SOGGETTIVO

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF), i sostituti d'imposta devono trasmettere, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti nel 2024.

Per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2025, il sostituto d'imposta deve utilizzare il modello “ordinario” che ha un contenuto più dettagliato rispetto alla versione “semplificata” da consegnare al contribuente-sostituito, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2025)

Nello specifico, sono tenuti all'invio della Certificazione Unica coloro che nel 2024:

- ▶ hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988;
- ▶ hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi ai sensi degli artt. 21, comma 15, Legge 449/1997 e art. 11, Legge n. 413/1991;
- ▶ hanno corrisposto somme a seguito di procedure di esproprio ai sensi dell'art. 11, Legge n. 413/1991;
- ▶ hanno corrisposto indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, funzioni notarili e per la cessazione di attività sportiva ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett d), e), f) del D.P.R. n. 917/1986;
- ▶ hanno l'obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi assicurativi dovuti all'Inail;
- ▶ redditi per locazioni brevi per durata non superiore a 30 giorni.

Le istruzioni relative alla C.U. 2025 segnalano che laddove siano stati erogati redditi di lavoro autonomo a soggetti esteri privi di codice fiscale, tali somme andranno indicate unicamente nel quadro SY del modello 770/2025.

Non devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le certificazioni:

- ▶ degli utili corrisposti ai soci di società di capitali/proventi equiparati (ad esempio, compensi associazione in partecipazione con apporto di solo capitale);

- ▶ dei redditi erogati dall'INPS agli eredi residenti all'estero del sostituito, per i quali non è stata fatta richiesta di attribuzione del codice fiscale;
- ▶ dei redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate a residenti all'estero, nei casi in cui non è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale del percipiente nella Certificazione Unica;
- ▶ dei redditi totalmente non imponibili in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Tanto premesso, si sottolinea che il modello "ordinario" di Certificazione Unica 2025 è costituito:

- dal frontespizio;
- dal quadro CT, relativo alla comunicazione della "sede telematica" per la ricezione dei modelli 730-4 relativi ai conguagli;
- dalla parte relativa ai dati del sostituto d'imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore dipendente o autonomo, pensionato o altro percettore delle somme);
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all'assistenza fiscale, suddivisa tra:
 - dati fiscali;
 - dati previdenziali e assistenziali;
 - dati assicurativi INAIL;
 - annotazioni;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi derivanti dalle "locazioni brevi" ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017.

Nel caso in cui la Certificazione Unica 2025 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di "locazioni brevi", deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate. Inoltre si evidenzia che il quadro CT non va presentato nelle seguenti ipotesi:

- a) Se la Certificazione Unica contiene esclusivamente certificazioni di lavoro autonomo;
- b) Se la Certificazione Unica è trasmessa per annullare e/o sostituire una precedente;
- c) Dai sostituti che intendono variare i dati comunicati in precedenza (es. Sede Entratel, Intermediario ecc.).

C.U. SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI

Il prospetto in esame è riservato al sostituto che nel 2024 ha erogato compensi riferiti a:

- redditi di lavoro autonomo ex art. 53, TUIR, assoggettati a ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/73. Si precisa che a partire dall'anno di imposta 2024, non è più obbligatorio certificare nella CU i compensi corrisposti ai soggetti che adottano il regime forfettario, come stabilito dall'art.3 del d.lgs. 8/01/2024.

- redditi diversi ex art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta ex artt. 25, DPR n. 600/73 e 33, comma 4, DPR n. 42/88 (lavoro autonomo occasionale, attività sportive dilettantistiche, ecc.). Relativamente ai compensi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati a sportivi dilettanti) è confermato che non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;
- provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d'affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73;
- indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex art. 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR
- redditi derivanti da locazioni brevi di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (novità introdotta dall'art. 4 DL. 50/2017 convertito con modificazioni con la L. 96/2017)

Va evidenziato che il prospetto interessa anche i condomini che hanno operato la ritenuta del 4% sui corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti di appalto, d'opera e/o servizi svolte nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Il modello Certificazione Unica si compone delle seguenti Sezioni:

1. TIPOLOGIA REDDITUALE
2. DATI FISCALI
3. DATI PREVIDENZIALI
4. FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
5. REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI
6. CASI PARTICOLARI – OPERAZIONI STRAORDINARIE
7. SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
8. SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO, ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI

La sezione "Fallimento e liquidazione coatta amministrativa" va compilata nel caso in cui il "Rappresentante firmatario della dichiarazione" sia un curatore fallimentare/commissario liquidatore.

La sezione "Redditi erogati da soggetti terzi" va compilata dal soggetto subentrante in caso di operazioni straordinarie

- che comportino l'estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto;
- qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte degli emolumenti erogati e vi abbia provveduto il subentrante.

Se i redditi sono stati erogati da più soggetti, vanno utilizzati più righe, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto.

La sezione "Casi particolari operazioni straordinarie" va compilata nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte di un altro sostituto.

Nella Sezione "Somme erogate a seguito di pignoramento verso terzi" il soggetto erogante deve indicare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedura di pignoramento presso terzi ex art. 21, comma 15, Legge n. 449/97.

La Sezione "Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio" va utilizzata per indicare le somme:

- riconosciute a titolo di indennità di esproprio, a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi e relative ad acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche/infrastrutture urbane nelle zone omogenee A, B, C e D ex DM 2.4.68, o ad interventi di edilizia residenziale pubblica/economica/popolare ex Legge n. 167/62 (art. 11, Legge n. 413/91);
- corrisposte per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti ex art. 11, Legge n. 413/91.

TIPOLOGIA REDDITUALE

L'obbligo di certificazione riguarda i redditi corrisposti nel corso dell'anno 2024, rilevando il principio di cassa.

I codici che identificano la tipologia di reddito erogato sono stati suddivisi in due tabelle, la prima riguardante redditi che possono essere dichiarati con il modello 730/2025, la seconda riguardante redditi che possono essere dichiarati esclusivamente tramite il Modello REDDITI 2025:

Codice	Tipologie reddituali da indicare nel mod. 730 / REDDITI 2025 PF
B	Utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
C	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
D	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
E	Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
L	Utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, Commerciale o scientifico percepiti dagli aventi causa gratuitamente (ad esempio, eredi e legatari dell'autore / inventore).
L1	Utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, Commerciale o scientifico percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione.
M	Prestazioni di lavoro autonomo non abituale.
M1	Obblighi di fare, non fare o permettere.

M2	Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI.
N	Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.
N2	redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir);
N3	redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative (art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir);
O	Prestazioni di lavoro autonomo esercitate non abitualmente, per le quali non vige l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (Circolare INPS n. 104/2001). Riguarda coloro che, compiuti 65 anni di età tra il 1996 ed il 2001, si sono cancellati dalla Gestione separata INPS.
O1	Obblighi di fare, non fare o permettere per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (Circolare INPS n. 104/2001). Riguarda i soggetti che, compiuti 65 anni di età tra il 1996 ed il 2001, si sono cancellati dalla Gestione separata INPS.
V1	Attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali da agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d'affari o incaricato per le vendite a domicilio).

Codice	Tipologie reddituali da indicare <u>esclusivamente</u> nel mod. REDDITI 2025 PF
A	Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale.
F	indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;
J	Compensi corrisposti a raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alla cessione di tartufi.
K	Assegni di servizio civile universale di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017.
P	Compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso / concessione in uso di attrezzature industriali / commerciali / scientifiche nel territorio dello Stato ovvero a società / stabili organizzazioni svizzere di cui all'art. 15, comma 2, Accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera del 26.10.2004.
Q	Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario.

R	Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario.
S	Provvigioni corrisposte a commissionario.
T	Provvigioni corrisposte a mediatore.
U	Provvigioni corrisposte a procacciatore d'affari.
V	Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio, per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici.
V2	Redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio.
W	Corrispettivi erogati nel 2023 per prestazioni relative a contratti d'appalto per i quali è operata la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 25-ter, DPR n. 600/73.
ZO	Titolo diverso dai precedenti.

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente è possibile:

- Sommare gli importi e compilare 1 sola certificazione se le somme hanno la stessa causale;
- Compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno numerando progressivamente le singole certificazioni riguardanti lo stesso percipiente.

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni straordinarie determinanti l'estinzione di soggetti preesistenti con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente il dichiarante può compilare più comunicazioni per esporre distintamente:

- la propria situazione di sostituto d'imposta;
- La situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti. Tale distinzione è obbligatoria se il soggetto estinto ha consegnato al percipiente la Certificazione Unica.

Nella Certificazione Unica, vanno indicate inoltre le somme che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta d'acconto come ad esempio le somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti per conto dei committenti, preponenti o mandanti (art. 15 del DPR 633/72) indicate nel punto 7 della CU e tra i compensi percepiti di cui alla colonna 4 del modello.

Inoltre si specifica che il contributo integrativo alle casse professionali che il professionista addebita in fattura è escluso dalla certificazione. Tale importo non deve essere indicato in nessun campo del modello CU. Infatti, questa componente non deve essere indicata tra i compensi percepiti di cui alla colonna 4 del modello. Diversamente per quanto riguarda la rivalsa Inps del 4% applicata dai professionisti iscritti alla gestione separata, trattandosi di compenso professionale, deve essere indicato nella colonna relativa all'ammontare lordo corrisposto al professionista.

Si precisa che il codice 7, denominato "Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta", non accoglie più gli importi erogati a favore dei c.d. "contribuenti forfetari", da indicare con il codice 12, ma continua ad individuare, per esempio, i compensi corrisposti ai soggetti che applicano in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'articolo 27 D.L. 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi").

Invece, rimane invariato il riferimento delle somme indicate con il codice 8, quali erogazioni di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito, in relazione alle spese anticipate che non vedono collocazione all'interno della dichiarazione dei redditi, quali, ad esempio, le somme corrisposte a titolo di imposta di bollo.

Si ricorda, infine, che tutti i valori da riportare nella C.U. devono essere espressi in unità di euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

TERMINE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Come anticipato, la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2025 deve avvenire, di regola, entro il 17.3.2025 (in quanto il 16 cade di domenica).

Le Certificazioni Uniche 2025 contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2025 (art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98, come modificato dall'art. 2 co. 5 del DLgs. 5.8.2024 n. 108).

Tuttavia, le Certificazioni Uniche 2025 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono invece essere inviate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2025, quindi entro il 31.10.2025.

Diversamente, come indicato nella ris. Agenzia delle Entrate 4.3.2024 n. 13, a partire dalle Certificazioni Uniche 2025 relative al periodo d'imposta 2024, le informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche contenenti redditi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF saranno ordinariamente utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

L'invio entro il 31.10.2025 può quindi riguardare, ad esempio, le Certificazioni Uniche 2025 relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

Le CU con altre tipologie di redditi devono rispettare la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025, tra cui:

- I redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- I redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno (diritti d'autore e d'inventore);
- Gli utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- Le provvigioni erogate a persone fisiche;
- i corrispettivi erogati dal condominio a persone fisiche per prestazioni relative a contratti di appalto;
- Le "locazioni brevi".

Quanto alle modalità di trasmissione, il sostituto d'imposta deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i modelli "ordinari" delle Certificazioni Uniche 2025:

- in via telematica;
- direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato (è ammesso il c.d. "impegno cumulativo" all'invio di più dichiarazioni e comunicazioni, ai sensi dell'art. 3 co. 6-bis del DPR 322/98, inserito dall'art. 4-ter del DL 34/2019 conv. L. 58/2019);
- nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica. È data, inoltre, facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT:

- Le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- Separatamente rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.

Pertanto, nel caso di coinvolgimento di più professionisti nella gestione delle certificazioni (es. consulente del lavoro per i dipendenti e dottore commercialista per i lavoratori autonomi), ognuno di essi può trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche di propria competenza.

CONSEGNA DELLA “CERTIFICAZIONE UNICA 2025” AL CONTRIBUENTE-SOSTITUITO

I sostituti d'imposta devono consegnare ai contribuenti-sostituiti le Certificazioni Uniche 2025 entro il 17.3.2025 (in quanto il 16 cade di domenica).

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 16-bis co. 2 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019, il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche è stato infatti anticipato a regime dal 31 al 17 marzo, venendo quindi a coincidere con quello previsto per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

Si precisa che i sostituti d'imposta, in luogo della consegna della Certificazione Unica 2025 in formato cartaceo, possono trasmetterla al contribuente in formato elettronico, a condizione che il contribuente:

- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

L'utilizzo di tale modalità è comunque escluso qualora:

- La certificazione debba essere rilasciata agli eredi del soggetto deceduto;
- Il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

REGIME SANZIONATORIO

L'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

In caso di mancata o tardiva consegna della certificazione ovvero rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri, a seguito delle novità introdotte con il D.lgs. 158/2015 e della Legge di stabilità 2016, che ne ha anticipato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2016 sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

TIPO DI VIOLAZIONE	DAL 01.01.2016
Omessa/Tardiva/Errata Presentazione Certificazione Unica	• € 100,00 per ogni CU senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del D.lgs. 472/97, con un Massimo di € 50.000 per sostituto d'imposta.
	• € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000 se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione

Le suddette sanzioni si applicano in relazione a tutte le certificazioni che devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate, anche se riguardano tipologie reddituali che non rilevano ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (es. redditi di lavoro autonomo professionale, provvigioni).

Si ricorda inoltre che, in base a quanto previsto dalla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, è punita con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni chiunque non abbia presentato la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (CU/mod.770) se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000, mentre è stata innalzata la soglia di punibilità ad € 150.000 per l'omesso versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta delle ritenute certificate o dovute sulla base della dichiarazione con la reclusione da 6 mesi e 2 anni.

CORREZIONE ENTRO 5 GIORNI

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta, mediante la sostituzione o l'annullamento della precedente certificazione, viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

A tali fini, la circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 (§ 2.8) aveva chiarito che i 5 giorni devono essere conteggiati a partire dalla scadenza ordinaria, ora stabilita al 16 marzo, anche se il termine, cadendo di domenica, slitta a lunedì 17 marzo.

Pertanto, per evitare l'applicazione di sanzioni, la trasmissione delle certificazioni corrette deve avvenire entro il 21.3.2025 (5 giorni dal 16.3.2025, anche se opera lo slittamento al 17.3.2025).

Il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2025 n. 9454 e le istruzioni alla Certificazione Unica 2025 stabiliscono inoltre che, nel caso di:

- scarto dell'intero file contenente le Certificazioni Uniche 2025, inviato entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione (del 16 o 31 marzo) che attesta il motivo dello scarto;
- scarto di singole Certificazioni Uniche 2025, inviate entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettifiche, entro i 5 giorni successivi alla data del 16 o 31 marzo contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), ha affermato – nonostante ciò non sia previsto a livello normativo – che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 30 aprile (dal 2022).

Con la successiva circ. 31.5.2024 n. 12 (§ 6), l'Agenzia delle Entrate ha espressamente superato il suddetto orientamento, chiarendo che è ammissibile ricorrere al ravvedimento operoso, qualora l'invio telematico della Certificazione Unica omessa o corretta venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.



COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Per i clienti per i quali lo studio fornisce la consulenza continuativa, nella “Scheda di Consulenza” per il mese di febbraio 2025 è stato già formulato l’elenco della documentazione necessaria per eseguire l’adempimento in oggetto.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

12

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
Dott.ssa Adriana ADRIANI